

Confesercenti Roma News

La Newsletter della Confesercenti di Roma Tel. 06-44250267 Fax 06-44250268 - febbraio 2017

SITO INTERNET <http://www.confesercentiroma.it>
Per invio posta E-MAIL: info@confesercentiroma.it

Notizie in breve a cura dell'ufficio fiscale

Novità
FISCALI

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche.

Di seguito una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale.

Soppressione di Equitalia e istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all'Agenzia delle entrate,

che la esercita tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico strumentale, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia stessa.

Il nuovo ente può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

Potenziamento della riscossione

A partire dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Misure per il recupero dell'evasione

Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo "spesometro" e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l'invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.

Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.

La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell'anno, le condizioni di esonero vengano meno.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest'ultimo è informato dall'Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:

- comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, Dl 331/1993 **modelli Intrastat acquisti**;
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Vi ricordiamo che quest'anno (2017 con riferimento ai dati IVA 2016) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di febbraio 2017

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento

Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale. In tal caso, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Sportello rottamazione cartelle Equitalia Novanta giorni di tempo per accedere alla rottamazione



Presso la sede della Confesercenti Provinciale di Roma è stato istituito il servizio completo di valutazione ed assistenza caso per caso per gli associati attraverso la professionalità dei nostri consulenti interni.

Tale servizio sarà svolto, previo appuntamento, nelle giornate di lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso i nostri uffici di Via Messina 19 Roma.

Si prevede la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di

Newsletter a cura della Confesercenti di Roma
remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sarà necessario presentare un'apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia.

Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.

Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico; essi non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e **il cui pagamento non può più essere rateizzato**.

La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Introduzione degli indici sintetici di affidabilità

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l'abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

Tale disposizione contiene una serie di norme di semplificazione fiscale. Di seguito, le più significative.

Introdotta a decorrere dal 1° luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

Aggiornata e integrata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento.

A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica.

Prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Introdotta, anche, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (sospensione feriale degli avvisi bonari).

Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'Irpef e dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 Tuir. Per i soggetti Ires, il versamento dell'imposta sul reddito e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva, allineandoli a quelli delle altre imposte.

Niente più obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.

Modifiche anche alla disciplina della cedolare secca sugli affitti. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l'opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Prevista la remissione *in bonis* anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l'adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all'opzione, purché non sia iniziata un'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).

Soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.

Elevato da 15mila a 30mila euro l'ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Modificata la procedura per la chiusura delle partite Iva inattive. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme. Eliminate, inoltre, le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.

E' stata prevista la totale sospensione dell'attività dell'Agenzia delle Entrate nel periodo estivo (dal 1° al 31 agosto) e, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

Gestione separata INPS: aliquota ridotta per i soggetti senza cassa con partita IVA



La legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione al 25% dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, iscritti alla Gestione separata INPS.

Non vengono invece modificate le aliquote per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che sono fissate al:

- 32% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- 24% per i pensionati e assicurati presso altra

forma di previdenza.

TESSERAMENTO



Rinnova la tua adesione immediatamente, contribuirai così all'azione di tutela delle piccole e medie imprese commerciali e del turismo.

Potrai inoltre, da subito, usufruire di tutti i servizi e le convenzioni che la Confesercenti Provinciale di Roma ti offre.

Ricordiamo che l'iscrizione alla Confesercenti comporta il pagamento della quota associativa Provinciale e del contributo Nazionale riscosso tramite delega INPS.

Per il rinnovo della quota Provinciale potrai utilizzare l'allegato bollettino di c/c postale o effettuare bonifico bancario a favore della Confesercenti Provinciale di Roma sul conto corrente bancario IT71C0312705011000000035183 (abi 03127 - cab 05011) CIN C presso Unipol Banca Agenzia 157, versando la quota annuale che per il 2017 è pari a:

- Euro 110,00 (ditta individuale)
- Euro 130,00 (Società di persone)
- Euro 230,00 (Società di capitali)